



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

**DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
E
DISCIPLINARE UNICO D'ESERCIZIO
PER I SISTEMI COMUNALI
DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 27 Novembre 2014

Depositato presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico
dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015

RELAZIONE GENERALE

SUI CRITERI APPLICATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi del Provvedimento del Garante (8 aprile 2010)

in applicazione del Codice Privacy (D.lgs n. 196/2013)

del disciplinare tecnica allegato B al Codice

e dello Statuto dei Lavoratori L.300/1970

Redatto in data 27 luglio 2014

Il Titolare del Trattamento

Sindaco

Cesare Riccardo

.....



Il Responsabile del Trattamento

Comandante di P.M.

Cesare Perino

.....

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

INDICE

PARTE PRIMA

CRITERI APPLICATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- PREMESSA
- ADEMPIMENTI NORMATIVI
- Informativa sui trattamenti in atto
- Limiti di ripresa delle aree di pertinenza
- Consenso sindacale
- Misure di sicurezza Hardware
- MISURE ORGANIZZATIVE
- Formazione degli addetti
- Sistema di autenticazione informatica
- Formalizzazione degli incarichi

PARTE SECONDA

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BRUINO

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Titolare del trattamento
- Art. 6 bis - Responsabile del trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 13 - Diritti dell'interessato
- Art. 14 - Sicurezza dei dati

Elaborato da

Per. Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpierno 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 18 - Comunicazione

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari.

PARTE TERZA

ALLEGATI AL DOCUMENTO (raccolta dei documenti di cui al DM 37/08 e D.Lgs
196/03)

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Informativa sui trattamenti in atto

Gli interessati sono sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata in quanto sono esposti cartelli con l'informativa di ZONA VIDEOSORVEGLIATA indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice.

I cartelli sono esposti a norma prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, sono di formato tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, informano della registrazione in atto da parte della POLIZIA MUNICIPALE e citano il rinvio all'art. 13, comma 1, del Codice.

Presso gli accessi degli uffici pubblici è esposto un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice per l'informazione estesa dei clienti e fornitori sul trattamento in atto.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato (responsabile), ove richiesto è disponibile a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Limiti di ripresa delle aree di pertinenza

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (*art. 615-bis c.p.*), ove è stato necessario installare telecamere adiacenti terze proprietà, l'angolo visuale delle riprese è stato limitato ai soli spazi pubblici escludendo ogni forma di ripresa relative a proprietà altrui.

Consenso sindacale

Essendo videosorvegliate parti esterne di fabbricati produttivi ad alto rischio, quale il palazzo municipale, ove si potrebbe verificare incidentalmente la possibilità di catturare immagini di dipendenti in transito, sono stati presi accordi preventivi con le rappresentanze sindacali ottenendone il consenso, motivato anche dal fatto che i sistemi costituiscono un presidio per la sicurezza degli stessi lavoratori.

Il verbale di consenso è parte integrante del presente documento.

Hardware - Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza oggetto del presente documento sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

I server, DVR e gli apparati di videosorveglianza sono interconnessi alla rete VLAN del comune dedicata esclusivamente al sistema video di sicurezza.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33 - tel 011-19504665 - cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

PARTE SECONDA

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza installati nel Comune di BRUINO.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, la direzione nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti –Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Art. 3 - Finalità

1. l'osservanza del presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza comunali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone coinvolte nel trattamento.

Il sistema informativo e i programmi di trattamento dei dati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. I monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati esclusivamente nel sito della Polizia Municipale e in altri uffici esclusivamente gestiti dagli incaricati del trattamento.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso gli impianti di videosorveglianza comunali.

2. Le finalità degli impianti sono esclusivamente di genere istituzionale, sono del tutto conformi alle disposizioni di legge vigenti per la privacy e per la tutela di personale dipendente presente anche occasionalmente in strutture lavorative.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) prevenzione e soppressione di atti delittuosi, attività illecite e episodi di microcriminalità
- b) al controllo di determinate aree a rischio per tutelare immobili e impianti di proprietà pubblica con lo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo del traffico.

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Esenzione dalla notificazione ed esame preventivo del Garante

Gli impianti installati in ambito comunale, non rientrano nelle ipotesi previste al punto 3.2.1 del Pr. 8-4-2010 e avvengono con modalità conformi al provvedimento, pertanto non sono soggetti all'esame preventivo del Garante.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

I trattamenti di dati personali per la videosorveglianza in oggetto non devono essere notificati al Garante in quanto l'Autorità stessa ha già disposto che non vanno notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini raccolte siano conservate temporaneamente come stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37 del Codice.

I progetti degli impianti installati per la videosorveglianza urbana, in ottemperanza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con circolare protocollo 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02-03-2012, saranno trasmessi alla Prefettura per l'approvazione della commissione per l'ordine e la sicurezza Pubblica-

Art. 6- Titolare del Trattamento

E' definito titolare del trattamento Il comune di BRUINO nella figura del Sindaco che esercita il potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il titolare ha designato per iscritto la persona fisica del comandante della Polizia Municipale quale Responsabile del Trattamento dei dati per la videosorveglianza. (art. 30 del Codice)

Il titolare del trattamento ha nominato con lettera d'incarico, la figura del responsabile della rete informatica

I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

Il responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art.30 comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 6 bis - Responsabile

1. La figura del responsabili deve operare sotto la diretta autorità del titolare, attenendosi alle istruzioni impartite, è accreditata al sistema al livello funzionale superiore.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Il responsabile deve procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il responsabile custodisce le chiavi e i badge per l'accesso ai locali della centrale di controllo e le chiavi degli armadi contenenti registratori e apparati video e eventuali supporti informatici.

Il responsabile del trattamento deve a sua volta nominare le figure degli addetti al trattamento operatori ai monitor.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti -Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio In Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, al personale in servizio autorizzato dal titolare, o ai responsabili e agli incaricati addetti ai servizi.
2. Gli operatori incaricati per il trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
3. Essi sono assegnatari di chiavi informatiche personalizzate per l'accesso al sistema, abilitate alla visione real-time delle immagini, rivisitazione delle registrazioni, estrazione dei dati in caso di eventi relativi alla sicurezza aziendale.
4. L'autorizzazione comprende la duplicazione di dati, la conservazione per i tempi strettamente necessari alla trasmissione alle forze dell'ordine per il seguito di indagini o per trasferimento all'autorità giudiziaria in caso di eventi di natura criminogena a danno dell'azienda.
5. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare o da un responsabile.
6. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
7. La ditta di manutenzione incaricata dovrà operare esclusivamente in presenza di personale accreditato al sistema, dovrà operare per rimuovere le cause di guasto, telecamere mal funzionanti e ripristinare il sistema mantenendo invariate tutte le condizioni di servizio e di sicurezza preesistenti dei sistemi.

Cadauno intervento tecnico deve essere riportato sul registro della manutenzione di cadauno impianto con una breve annotazione delle operazioni svolte dichiarando che non sono state modificare le misure di sicurezza preesistenti.

l'incaricato del trattamento e dei servizi di cui al presente regolamento deve vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Sono impartite istruzioni a tutti gli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1 Il Sindaco ha designato il responsabile del trattamento, il quale ha provveduto a nominare i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione della videosorveglianza nell'ambito della Polizia Municipale
- 2 Gli addetti alla sorveglianza sono stati autorizzati alla visione real-time delle immagini sui monitor della reception, sono in possesso di chiavi di accesso al sistema e possono intervenire per rivisitare le registrazioni se autorizzati.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33 - tel 011-19504665 - cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

3 In caso fosse necessario provvedere all'estrazione di dati dalla memoria dei registratori per l'eventuale comunicazione alle forze dell'ordine e autorità giudiziaria, le operazioni di copiatura e trasferimento devono essere effettuate con l'esclusiva autorizzazione del Responsabile (comandante della polizia Municipale) o in sua assenza dal Titolare del trattamento (sindaco)

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti sono dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Tutti i sistemi sono dotati di DB "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di almeno 6 mesi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono registrati o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate esclusivamente sul territorio Comunale o sue pertinenze.

2. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in assenza di luce.

Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso PC Workstation di videosorveglianza Polizia Municipale su rete radio e VLAN dedicata.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Le immagini sul videoregistratore sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Dopo tale periodo le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Conservazione dei dati per tempi superiori ai 7 gg, sono ammessi esclusivamente per "comunicazioni" di filmati inerenti eventi criminosi, estrapolati dagli HD facendone copia per evitarne la cancellazione e conservati per il tempo minimo necessario per la consultazione da parte dell'autorità di PS e giudiziaria.

Il titolare o i responsabili del trattamento, in tal caso provvederanno al trasferimento dei dati su supporti informatici crittati, conservati in cassaforte sotto la loro responsabilità personale fino alla consegna all'ufficiale delle forze di polizia competenti. (circ 558/2012 del Ministero degli interni)

Dell'operazione eseguita nei termini descritti deve restare traccia scritta nel registro di sicurezza e manutenzione dell'impianto e nella ricevuta di avvenuto trasferimento controfirmata dal funzionario di PS ricevente.

Il supporto registrato se visionato e non ritirato dalla pubblica sicurezza deve essere distrutto, e la distruzione deve essere notificata sul registro

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi di proprietà dell'azienda, non è ammesso nelle proprietà private. Nel caso in cui la movimentazione del brandeggio permettesse di sconfinare oltre la proprietà le telecamere dinamiche devono essere dotate di funzioni per il mascheramento automatico delle aree non pertinenti. Le telecamere fisse dovranno, per la stessa ragione, avere il mascheramento fisso delle aree non pertinenti.
3. A richiesta degli interessati dal trattamento, (soggetti ripresi) i filmati possono essere riesaminati esclusivamente da personale accreditato entro 7 gg dalla data di registrazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e con le modalità dell'art. 13 del presente regolamento,
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni ed eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

IL COMUNE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, ha provveduto ad affiggere un'adeguata segnaletica nelle aree in cui sono posizionate le telecamere e di appositi locandine e tabelle informative presso gli accessi per il personale dipendente e le reception per i clienti e i visitatori.

Art. 13 - Diritti dell'interessato dal trattamento

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile:
2. la conferma dell'esistenza o meno (entro il periodo di conservazione delle immagini) di dati personali che lo riguardano;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati se trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro i tempi di permanenza delle immagini.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali residenti su HD dei registratori devono essere cancellati permanentemente o distrutti.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpi gnano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

2 Il titolare del trattamento può all'occorrenza incaricare l'estrapolazione dei dati relativi ad eventi a danno dell'azienda e delle persone, eventi criminali o di natura per forza maggiore , incendio ecc. per essere conservati in luoghi protetti per il tempo necessario alla comunicazione alle forze dell'ordine , autorità giudiziaria, compagnie assicurative, per documentare i danni subito o i responsabili dell'evento.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 – Comunicazione

1. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi e gli atti amministrativi dell'Autorità di tutela per la Privacy dovranno essere immediatamente recepiti.



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

IL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE REGOLAMENTO OPERATIVO A CUI DOVRANNO ATTENERSI TUTTI GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALI E GLI IMPIANTI CHE L'AMMINISTRAZIONE DI BRUINO DOVESSE REALIZZARE PER IL FUTURO

PARTE TERZA

ALLEGATI

- **Allegato A** – Fascicolo tecnico dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza del palazzo comunale (in data 25.11.06)
- **Allegato B** – fascicolo relativo all'impianto di videosorveglianza Urbana (in data 27.05.2014)
- **Copia delle lettere di incarico** per l'accesso al trattamento dei dati.
- **Copia del documento di consenso** sottoscritto dai RSU aziendali ai sensi dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

Gli impianti di videosorveglianza attuali e l'eventuale integrazione successiva dei sistemi dovranno costituire fascicoli individuati integrativi da allegare in successione al presente documnto:

- **Allegato C**.....
- **Allegato D**

Il Titolare del Trattamento

Sindaco
Cesare Riccardo



Il Responsabile del Trattamento

Comandante di P.M.
Cesare Perino

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti –Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO
Provincia di Torino

IMPIANTO TRUCIPPO
(IN VISIONE)

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PALAZZO COMUNALE

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DALLA NORMATIVA VIGENTE
PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO A

**AL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
E DISCIPLINARE UNICO PER L'ESERCIZIO
DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Luglio 2014

Il Titolare del Trattamento

Sindaco Pro - Tempore

Cesare Riccardo



Il Responsabile del Trattamento

Comandante di P.M.

Cesare Perino

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072



2



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

SOMMARIO

PREMESSE

NECESSITA' DELL'INTERVENTO

NECESSITA' DELL'INTERVENTO

FUNZIONI ISTITUZIONALI

LIMITI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

DISPOSIZIONI D' ESERCIZIO

PREMESSE

Il presente documento modifica e sostituisce la documentazione preesistente, (Normativa Privacy 2004 e DPS) relativa all'impianto di videosorveglianza installato in data 25-11-2006 presso il Municipio di Bruino, alla luce delle attuali disposizioni del Garante Privacy emanate con il provvedimento 8-4-2010 e del Decreto L. 24-01-2012 "cd. Decreto Semplificazioni" che annullava, per i soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili, l'obbligo della tenuta di un DPS aggiornato.

Il provvedimento relativo all'installazione dell'impianto era inserito nell'ambito del piano di risanamento delle aree degradate e di riqualificazione degli spazi destinati ai servizi pubblici per conseguimento di un maggiore livello di sicurezza per integrare le difese dell'edificio e contrastare tentativi di intrusione nei locali degli uffici a scopo di furto e danneggiamento di materiale sensibile.

Il sistema inoltre costituisce un mezzo strategico in ausilio alla polizia municipale per il monitoraggio di atti di vandalici che si verificano nelle aree adiacenti all'edificio specialmente in ore notturne e giorni festivi.

NECESSITA' DELL'INTERVENTO

In concomitanza dei lavori strutturali in corso all'edificio Comunale, data la particolare sensibilità delle attività che vi si svolgono, l'amministrazione ha inteso integrare le misure già assunte di prevenzione e sicurezza attuando il sistema di videosorveglianza oggetto della presente valutazione



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

FINALITA' DEL SISTEMA

Scopo principale dell'intervento:

1. creare maggiore deterrenza contro eventuali tentativi intrusione - furto ai danni dell'edificio , agli apparati e alle attività degli uffici comunali
2. permettere di ottimizzare il controllo diretto delle aree sul perimetro dell'edificio soggette ad atti vandalici e comportamenti incivili estendendo la sorveglianza elettronica alle 24 ore.
3. registrare eventi che permettano un eventuale seguito per presso l'autorità giudiziaria.

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Citando il requisito principale richiesto alle Amministrazioni Pubbliche si dichiara che il trattamento dei dati ricavati con il sistema di videosorveglianza si svolge nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate al Sindaco e alla Polizia Locale, comprensive dei servizi dovuti alla cittadinanza e secondo la normativa per la privacy di cui alla legge dello stato N° 196 / 2003.

La polizia locale avrà la funzione di videosorvegliare direttamente in particolari occasioni le aree monitorate dal sistema e di registrare con continuità eventi che nei termini di legge potranno essere utilizzati, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, per eventuali seguiti di indagine da parte dell'autorità giudiziaria con accordi da predisporre tra le parti.

La realizzazione e gestione del sistema resta comunque nei termini concessi al sindaco, al quale in qualità di Ufficiale di Governo, sono attribuite le competenze attinenti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, tra cui:

- c) lo svolgimento delle funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria affidatagli dalla legge;
- d) la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Parimenti il personale della Polizia Municipale attualmente in servizio, è stato formalmente nominato Agente di P.S. dall'Autorità Prefettizia, nel rispetto della normativa di cui alla Legge N° 65 del 7 marzo 1986 " Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" (art. 3,5) e delle "Norme in materia di Polizia Municipale" di cui alla L.R. n° 58 del 30 novembre 1987 (Art. 3) con relativi decreti prefettizi.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072






COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

centralizzato presso la locale sede della Polizia Municipale attraverso una rete cablata totalmente indipendente da altre connessioni e attestata ad un videoregistratore digitale posto in armadio blindato nel Comando della Polizia Municipale.

Le immagini pervengono al monitor del posto operatore della Polizia Municipale.

Schema a blocchi dell'impianto:



Il personale autorizzato può accedere alla visione delle immagini/filmati in vivo e/o registrate sul server esclusivamente con procedure di accreditamento al sistema mediante Password personalizzate e abilitate al livello di trattamento per:

- Visione diretta
- Ripescaggio e Verifica registrazioni
- Estrazione e duplicazione filmati

Nelle aree protette sono stati installati rivelatori volumetrici di movimento gestiti da una centralina per l'attivazione di faretti a potenziare l'illuminazione delle aree stesse in presenza di attività.

In presenza di attività nelle aree, la centralina attiva l'illuminazione della zona interessata e contemporaneamente commuta lo schermo video del posto operatore dalla condizione multiscreen a schermo pieno con la videata della telecamera sensibilizzata.



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Il monitor è posizionato nell'ufficio riservato del comandante e le immagini non sono percepibili da parte di estranei al servizio.

L'ambiente in cui è ricoverato il Centro di Videosorveglianza è presenziato dall'operatore durante l'orario di servizio ed è protetto con un sistema di allarme antintrusione attivo in orario di chiusura degli uffici.

Il posto operatore non è connesso al sistema informatico comunale, pertanto risulta inaccessibile a tentativi di accesso non autorizzati.

Il sistema permette:

- di visionare le telecamere da monitor della centrale di polizia Municipale;
- di rivisitare le registrazioni immagazzinate DVR ;
- di recuperare filmati, entro i termini temporali previsti dalle norme per la gestione in regime di privacy, per l'eventuale riscontro di atti illeciti e azioni criminose;
- di trasferirli su supporti informatici per la successiva trasmissione se necessario all' Autorità Giudiziaria .

I dati estratti saranno conservati il tempo necessario per il trattamento di valutazione e distrutti o trasferiti alle Autorità Competenti come richiesto dalle disposizioni normative vigenti.

Caratteristica delle telecamere e delle ottiche :

Vedasi relazione tecnica della ditta installatrice NUOVA S.E.A.allegata al presente documento

Registrazione dei dati

La registrazione degli eventi avviene con continuità 24 h su 24 sul DVR – in modalità Activity Detector e con protocollo di compressione MPEG4, risoluzione a video 720x576 pixel a pieno schermo o visione multi schermo

I filmati registrati non saranno accessibili al personale non autorizzato e non accreditato dal sistema di gestione.

L'accesso ai dati per tutte le telecamere potrà avvenire esclusivamente con procedura di accreditamento come descritto in precedenza.

La registrazione delle immagini permane sugli HD per 7 giorni e si cancellano mediante un processo di sovrascrittura con criterio circolare insito nell'apparato stesso.



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

DISPOSIZIONI D' ESERCIZIO

Il presente documento costituisce ALLEGATO A al disciplinare generale di gestione per tutti gli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.

Il trattamento dei dati da parte delle persone accreditate al sistema deve avvenire con le modalità definite con il suddetto Disciplinare.

Eventuali adeguamenti verranno realizzati se necessario in occasione di nuove disposizioni di legge o del Garante Privacy.

Il Titolare del Trattamento

Sindaco Pro -- Tempore

Cesare Riccardo



Il Responsabile del Trattamento

Comandante di P.M.

Cesare Perino



COMUNE DI BRUINO
Provincia di Torino

IMPIANTO TERRITORIO
(IN VISIONE)

**IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA**

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DALLA NORMATIVA VIGENTE
PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

**ALLEGATO B
AL DISCIPLINARE UNICO PER L'ESERCIZIO
DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

27 Luglio 2014

Il Titolare Del Trattamento

Sindaco

Cesare Riccardo



Il Responsabile Del Trattamento

Comandante di P.M.

Cesare Perino



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

SOMMARIO

PREMESSE

FUNZIONI ISTITUZIONALI

LIMITI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

SCHEMA A BLOCCHI DELL'IMPIANTO

INFORMATIVA AL PUBBLICO

DISPOSIZIONI D' ESERCIZIO

PREMESSE

Il presente documento raccoglie la documentazione relativa alle disposizioni di legge per l'installazione e la gestione del sistema di videosorveglianza urbana collocato sul territorio comunale.

L'impianto è limitato attualmente a 5 telecamere installate alle rotonde circolatorie stradali maggiormente esposte a rischi.

Il provvedimento relativo all'installazione dell'impianto è inserito nell'ambito del piano di controllo del territorio e specificatamente per il controllo e la sicurezza del traffico urbano in corrispondenza di aree critiche quali le rotonde circolatorie stradali e l'area soggetta a discarica abusiva di rifiuti.

Il sistema costituisce un mezzo strategico in ausilio alla polizia municipale per il monitoraggio del traffico e la registrazione di comportamenti illeciti e pericolosi, da parte di automobilisti e per altri cittadini.

FINALITA' DEL SISTEMA

Scopo principale dell'intervento:

1. creare maggiore deterrenza contro abusi e comportamenti illeciti.
2. ottimizzare il controllo diretto delle aree urbane
3. registrare eventi che permettano un eventuale seguito per indagini e raccogliere documentazione per eventuali seguiti di indagine da parte dell'autorità giudiziaria.

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072



3



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Citando il requisito principale richiesto alle Amministrazioni Pubbliche si dichiara che il trattamento dei dati ricavati con il sistema di videosorveglianza si svolge nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate al Sindaco e alla Polizia Locale, comprensive dei servizi dovuti alla cittadinanza e secondo la normativa per la Privacy di cui alla legge dello stato N° 196 / 2003.

La polizia locale ha la funzione di sorvegliare direttamente le aree monitorate dal sistema e di registrare con continuità eventi che potranno essere utilizzati a termini di legge.

La realizzazione e gestione del sistema resta comunque nei termini concessi al sindaco, al quale in qualità di Ufficiale di Governo, sono attribuite le competenze attinenti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, tra cui:

- c) lo svolgimento delle funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria affidatagli dalla legge;
- d) la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Parimenti il personale della Polizia Municipale attualmente in servizio, è formalmente nominato Agente di P.S. dall'Autorità Prefettizia, nel rispetto della normativa di cui alla Legge N° 65 del 7 marzo 1986 " Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" (art. 3,5) e delle "Norme in materia di Polizia Municipale" di cui alla L.R. n° 58 del 30 novembre 1987 (Art. 3) con relativi decreti prefettizi.

LIMITI D'IMPIEGO

Il sistema di videosorveglianza, in proporzione alle esigenze di sicurezza della città, è costituito attualmente con numero limitato di telecamere in quanto si è cercato creare il controllo essenziale delle aree maggiormente a rischio.

Sono possibili espansioni ulteriori in presenza di esigenze che si presentassero necessarie in futuro.

Sono state installate :

n° 2 telecamere posizionate sulla rotatoria stradale tra Via Rivoli / viale Dei Tigli e Via Rivalta / via Orbassano

n° 2 telecamere posizionate sulla rotatoria stradale tra Via Torino ,Via Susa e strada della RUL

n° 1 telecamera posizionata in Via Volvera angolo via Curto per la sorveglianza dell'area di raccolta dei rifiuti in via Volvera

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072



4



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le aree sono monitorate con telecamere a colori D&N connesse al server di registrazione mediante ponti radio a microonde, 5,4 Ghz afferenti alla rete informatica del Comune.

La registrazione avviene con continuità 24 h su 24 su apparato di storage predisposto per gestire al massimo n° 8 telecamere in previsione di futuri ampliamenti del sistema.

La visione in tempo reale e la rivisitazione di filmati e immagini registrate avviene su PC client del comando di Polizia Municipale .

L'accesso ai dati è permesso esclusivamente a personale accreditato al sistema mediante password prestabilite dal responsabile del sistema informatico.

Le postazioni di telecamere e la dislocazione geografica della rete radio sono indicate nell'elaborato planimetrico allegato alla presente relazione.

Le telecamere sono in tecnologia IP fisse posate in custodia termoregolata tipo bullet con infrarossi incorporati, installate nelle posizioni indicate in planimetria.

L'orientamento delle telecamere è indicato nella planimetria cittadina allegata alla presente documentazione.

Le caratteristiche del sistema sono conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalla circolare n° 558- 2012 del Ministero dell' Interno

Le telecamere e le ottiche impiegate permettono l'individuazione dei caratteri fisionomici dei soggetti e mezzi interessanti l'area sorvegliata e non il dettaglio per il riconoscimento facciale dei soggetti come disposto dal Garante per la Privacy.

Videoregistratore

La registrazione avviene in automatico con continuità e a discrezione del titolare del sistema anche con modalità Motion detection e allarmi.

N° max Ingressi video n° 8 telecamere IP con 25 Fps.

DVR Dotato di procedura di accreditamento per l'accesso alle immagini registrate con



COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

PW a n° otto caratteri alfanumerici.

Sono configurabili n° 3 livelli di accesso con pw differenziate per le diverse funzioni di competenza operativa .

Tempo di permanenza delle registrazioni su HD di 7 gg.

La cancellazione delle immagini avviene automaticamente con procedimento di cancellazione mediante sovrascrittura ciclica dei dati superiori alle 168 ore, ai sensi delle disposizioni del Garante Privacy.

Ponti radio

Sono state inserite quattro coppie di ponti radio :

- Rotonda stricca / campo sportivo
- Rotonda alba serena / campo sportivo
- Isola ecologica / campo sportivo
- Campo sportivo / Municipio

La trasmissione dei dati video avviene su canale protetto , crittato ai sensi della normativa vigente con protocollo WPA e PSK .

Le caratteristiche tecniche degli apparati installati sono descritte nel progetto della ditta installatrice e nelle schede tecniche allegate.

Il sistema TVcc è attualmente visibile esclusivamente tramite PC client dedicato,

Il personale accreditato all'accesso dei dati è stato incaricato con lettere di nomina da parte del titolare e del responsabile del trattamento

Il personale autorizzato può accedere alla visione delle immagini/filmati in vivo e/o registrate sul server esclusivamente con procedure di accreditamento al sistema mediante Password personalizzate e abilitate al livello di trattamento per:

- Visione diretta
- Eventuale Ripescaggio e Verifica registrazioni
- Eventuale Estrazione e duplicazione filmati

In funzione del livello d'incarico garantito da PW di livello personalizzate.

Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072






COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

SCHEMA A BLOCCHI DELL'IMPIANTO - SEMPLIFICATO



Elaborato da

Per.Ind. Lorenzo Ceretti - Qualificato A.I.Pro.S - EQS 011

Studio in Collegno 10093 (TO) Via Alpignano 33- tel 011-19504665-cell 3358096072





COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Ai sensi delle disposizioni di cui al provvedimento Garante Privacy per la Videosorveglianza del 8-4-2010 per ciascun punto di accesso alle aree video sorvegliate sono stati esposti Cartelli informativi di "Zona Videosorvegliata" conformi alla normativa.

L'amministrazione ha provveduto alla comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196- 2003 nelle forme previste dalla legge.

DISPOSIZIONI D' ESERCIZIO

Il presente documento costituisce ALLEGATO B al disciplinare unico per la gestione per tutti gli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.

Il trattamento dei dati da parte delle persone accreditate al sistema deve avvenire con le modalità definite con il suddetto Disciplinare.

Eventuali adeguamenti verranno realizzati se necessario in occasione di nuove disposizioni di legge o del Garante Privacy.

Data 27 luglio 2014-

Il Titolare Del Trattamento

Sindaco

Cesare Riccardo

.....

Il Responsabile Del Trattamento

Comandante di P.M.

Cesare Perino

.....



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090
P.za Municipio 3 - Tel. 011-909.44.63 - Fax 011-909.44.68
www.comune.bruino.to.it - e-mail lavoripubblici@comune.bruino.to.it

Oggetto: Accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per installazione impianti audiovisivi presso la sede del Palazzo Comunale.

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970

In data **7 LUG 2014** presso Comune di Bruino si sono incontrati:

- Il Comune di Bruino rappresentato dal Sindaco Pro Tempore : RICCARDO Cesare
- le R.S.A. nelle persone dei Sigg. :
 - Cutaia Maurizio UIL;
 - Quartarone Giovanni CSA;
 - Zangrossi Daniele CGIL;
 -CISL;
- le R.S.U. nelle persone dei Sigg. :
 - Camelia Loretta UIL; ✓
 - Cordoni Cristina CGIL;
 - Corà Natalino CSA;
 - Maritano Mauro UIL;

premesso che:

- Il Comune di Bruino esercita l'attività di Ente pubblico non economico
- il Comune di Bruino occupa n° 45 dipendenti;
- il Comune di Bruino, per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza, ritiene di dotarsi di un impianto di videosorveglianza;

si conviene quanto segue:

il **Comune di Bruino** sito in Piazza Municipio n. 3, ha provveduto ad installare esternamente all'edificio n° 8 telecamere, sul perimetro dell'edificio stesso e n.1 telecamera all'interno della postazione pay-mat.

Incaricato alla video sorveglianza è il Comandante della Polizia Municipale - Perino Cesare, alla presenza del quale solo possono essere visionate le videoregistrazioni.

Le parti si danno atto che i lavoratori saranno informati personalmente, oltre che dalla cartellonistica esposta, anche mediante sottoscrizione di copia del presente accordo con allegata planimetria o di altra comunicazione idonea allo scopo.

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata solo se necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
- i lavoratori -ed i cittadini in genere- che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- nella registrazione, il periodo di conservazione delle immagini viene limitato ai 7 (sette) giorni per finalità istituzionali, successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche; le immagini non saranno diffuse all'esterno.

Le parti convengono inoltre che:

- nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza, saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone;
- possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati e che le stesse non possano essere visionate da estranei;
- il posizionamento sarà effettuato in modo tale che il personale solo incidentalmente possa venire ripreso nell'angolo visuale delle telecamere;
- nelle attività di sorveglianza sarà rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa: non saranno quindi effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).



Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Bruino

Per le R.S.T.

Per le R.S.U.




COMUNE DI BRUINO

Provincia di Torino

Al Sig. Comandante Perino Cesare

Oggetto: Sistemi di videosorveglianza

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'amministrazione comunale di BRUINO nella persona del Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali

Nomina

Il Dr. Perino Cesare Comandante della polizia Municipale Responsabile del trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza urbana ai sensi dell'art. 4 lett. g) e art. 29 D.Lgs. 196/03.

Nella qualità di Responsabile, ha il potere e dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto e la corretta applicazione del Codice della privacy (D.Lgs. 196/03).

In particolare sono compiti del Responsabile:

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le idonee istruzioni
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati
- adottare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal Titolare e vigilare sul loro buon funzionamento e corretta applicazione
- nominare, se lo ritiene opportuno, un custode delle password
- con l'ausilio dell'Amministratore di Sistema, se nominato, attribuire ad ogni incaricato le credenziali di autenticazione, e verificarne il corretto uso e sostituzione; verificare l'efficacia delle protezioni antivirus installate; predisporre con frequenza almeno settimanale le copie di back-up o delegare a ciò un incaricato
- organizzare uno o più incontri formativi di aggiornamento sulla privacy per gli operatori incaricati
- provvedere all'elaborazione del documento di cui al **dell'art. 157 del Codice Privacy e del disciplinare di esercizio** e portarlo all'approvazione del Consiglio Direttivo; aggiornarlo in occasione di variazione delle misure di sicurezza previste per legge
- rispondere tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento alle richieste ed eventuali reclami degli interessati, nonché rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati e dare immediata esecuzione a nuovi provvedimenti del Garante che dovessero riguardare l'esercizio del sistema di videosorveglianza
- interagire con soggetti che per legge compiono verifiche, controlli o ispezioni sulla privacy

Bruino - in data



Il Titolare del Trattamento

Sindaco Pro - Tempore Cesare Riccardo

Per presa visione ed accettazione:

Il Responsabile del Trattamento

Comandante di P.M.

Cesare Perino